



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per Attività di Valorizzazione- Promozione- Didattica**

tra

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA - (da ora in poi denominato **MArcRC**) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n.26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, dott. Filippo Demma che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale giusto il decreto di nomina della Direzione Generale Musei n. 1050 del 6 novembre 2023;

- da una parte

e

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA (da ora in poi denominata **ABARC**) con sede legale in Via XXV Luglio n.10, codice fiscale: 80007680805, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Cerzoso, in qualità di Presidente ivi domiciliato per la carica

- dall'altra

(di seguito denominate "**Parti**")

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante "*Regolamento di organizzazione (...)*" che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed altresì in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Direzione Generale Musei n. 1050 del 6 novembre 2023;
- il D. Lgs. n.42 del 2004 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e ss. mm. ii.;
- il DM del 23 dicembre 2014 concernente "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*" e ss. mm. li.;
- il DM del 23 gennaio 2016 recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*" e ss. mm. ii.;
- il D.L. n.22 del 1 marzo 2021 concernente "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";
- lo Statuto del MArcRC (MiBACT – UDCM Rep.Decreti n. 146 del 23.03.17) afferente i compiti istituzionali del Museo;
- l'art.15 della legge 241 del 1990 che prevede forme di collaborazione tra Enti pubblici;
- la Legge 21 dicembre 1999, n.508;
- lo Statuto dell'ABARC Ricerca n.349 del 8 febbraio 2021;

CONSIDERATO

che il Codice Beni Culturali, Dlgs 42/04, in particolare agli art. 6, 10, 101, 111,112 e 119, riconosce l'importanza dell'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale-collaborativa con il mondo degli enti pubblici;

che le finalità statutarie dell'ABARC (giusto decreto Ministero dell'Università e della Ricerca n.349 del 8 febbraio 2021) perseguono obiettivi di valorizzazione della Cultura;

che con provvedimento dirigenziale (Determina rep.n.390 del 12.12.2023) è stata avviata l'istruttoria procedimentale relativa alla collaborazione istituzionale tra il Museo e l'ABARC;

PREMESSO

Che il MArRC intende creare relazioni di collaborazione con gli Istituti, le Associazioni e gli Enti che si evidenziano per l'elevata competenza scientifica e le finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale in genere e delle collezioni archeologiche in particolare;

Che il MArRC è disponibile a impegnarsi per la realizzazione di progetti in collaborazione prevedendo la realizzazione anche di mostre ed eventi in partenariato, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione della Cultura e del patrimonio archeologico-artistico;

che l'ABARC è sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di ricerca, di produzione e di sperimentazione della teoria e pratica artistica ed è finalizzata ad educare, promuovere, favorire e divulgare la cultura dell'Arte nella sua più ampia articolazione dei saperi e dei valori della conoscenza, della progettazione, della realizzazione e della comunicazione estetica.

che l'ABARC, nell'ambito della propria autonomia statutaria, ha facoltà di porre in essere cooperazioni, rapporti, convenzioni, contratti, e quanto altro necessario a sancire protocolli di partenariato, collaborazioni operative, relazioni culturali nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della Legge 21 dicembre 1999, n.508;

che l'ABARC, nell'esercizio della propria autonomia sancita dal DPR 132/2003, ha facoltà di promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione ("partnership") con soggetti terzi (siano essi privati o istituzionali), attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità formative, così come nello spirito della Riforma, di cui la L. 508/99;

che è interesse delle Parti mettere reciprocamente a disposizione le proprie competenze, in modo da sviluppare e perfezionare, nell'autonomia delle proprie funzioni, le rispettive missioni impegnandosi alla realizzazione di una programmazione condivisa per iniziative di valorizzazione, promozione, didattica volte a realizzare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione;

Tutto ciò premesso e considerato (le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo) le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e Finalità

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra il **MArRC** e **l'ABARC** avente ad oggetto la realizzazione di progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali tra le quali rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

progettazione, organizzazione ed esecuzione di attività pratiche-laboratoriali per diverse fasce di utenza da effettuare anche all'interno degli spazi delle rispettive strutture;

progettazione, organizzazione ed esecuzione di interventi da realizzare all'interno del MArRC concordati di comune accordo dalle due parti e valutati scientificamente dai responsabili di entrambe le Istituzioni;

progettazione e organizzazione di attività espositive e percorsi di valorizzazione;

progettazione congiunta per la partecipazione a bandi nazionali e internazionali per le materie di competenza;

organizzazione di iniziative formative per gli allievi e i dipendenti dei due istituti, ma anche rivolte al pubblico del MArRC.

Articolo 2

Contenuto delle Attività - Impegno delle parti

Con il presente Accordo le parti si impegnano, per tutta la durata prevista e nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, ad una collaborazione concernente i seguenti ambiti: Valorizzazione-Promozione- Didattica mediante l'utilizzo delle proprie risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sul piano di progetti scientifici, culturali, di valorizzazione e promozione, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e promuovere lo sviluppo di attività volte alla realizzazione di un sistema integrato di valorizzazione.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a svolgere le attività di propria competenza ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.

Articolo 3

Comitato Scientifico

L'attuazione del presente accordo è curata da un comitato scientifico composto dai Direttori del MArRC e dall'ABARC e da due membri per ciascun Istituto, appositamente nominati dai dirigenti.

Il Comitato cura l'elaborazione di un piano delle attività, monitora le attività in corso, e ne valuta l'efficacia.

Articolo 4

Modalità esecutive

Le attività proposte dal Comitato di cui al precedente art. devono essere esplicitamente approvate dalla Direzioni delle stesse e potranno essere oggetto di appositi protocolli attuativi con i quali -nell'ambito delle finalità delineate dal presente accordo- verranno definiti gli obiettivi operativi, le risorse umane ed economiche ed i rispettivi impegni.

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione condivisi rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze e disponibilità, nonché eventuali risorse finanziarie espressamente reperite, che verranno individuate dai protocolli attuativi di cui sopra.

Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, "art-bonus" ed altre forme di fundraising.

Le Parti, previa reciproca consultazione e al fine precipuo di recuperare nuove risorse finanziarie, potranno estendere il presente Accordo ad altre persone giuridiche, pubbliche o private, che condividano le finalità della collaborazione. L'Adesione sarà formalizzata tramite specifico atto integrativo, preventivamente approvato dagli organi decisionali delle Parti e dalle stesse sottoscritto insieme al nuovo aderente.

Articolo 5

Durata e Recesso

Il presente Accordo avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato solo per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte tramite PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto formale.

Nel caso sia di recesso unilaterale sia di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

Il recesso anticipato non inficerà la validità degli atti conclusi tra le Parti in sua esecuzione, i quali manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo tra le Parti stesse.

Articolo 6

Modifiche

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Articolo 7

Coperture assicurative e Sicurezza

L'ABARC garantisce le coperture assicurative di legge del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Accademia stessa ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori del Museo.

Il MArRC garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse al presente Accordo presso i locali dell'Accademia.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 8

Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte

La proprietà dei prodotti elaborati nell'ambito del presente atto è congiunta fra il Museo e l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, che possono quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali.

Le Parti concordano che, qualora scaturiscano dalle attività eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili, gli stessi dovranno essere definiti da accordi specifici.

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati delle attività di ricerca artistica svolte nell'ambito del presente Accordo attraverso pubblicazioni, stampe, convegni, seminari, allestimenti, eventi espositivi, etc., con modalità da concordarsi fra le Parti stesse. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

Articolo 9

Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole.

Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Articolo 10

Registrazione e oneri fiscali

Il presente Accordo:

- sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15- 22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Articolo 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Articolo 13

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.



Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il MArRC
Il Direttore
Dott. Filippo Demma**

**Per l'ABARC
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cerzoso**
